

**DETERMINAZIONE DEL SOVRINTENDENTE N.**

*111 del 02/04/26*

**Oggetto:** Accesso civico generalizzato (art. 5, c. 2, D.lgs. n. 33/2013) agli atti della procedura Gara per l'affidamento del servizio di pulizia della Fondazione Teatro Lirico di Cagliari per il periodo di due anni – CIG B7184DFBBF – provvedimento di diniego.

**IL SOVRINTENDENTE**

**Visto** il Decreto del Ministero dei Beni e delle attività Culturali e del Turismo, datato 25 giugno 2025 (rep. 205 del 25 giugno 2025), con il quale è stato nominato Sovrintendente della Fondazione Teatro Lirico di Cagliari il Dott. Andrea Cigni;

**Visto** lo Statuto della Fondazione Teatro Lirico di Cagliari, approvato con Decreto del Ministro dei Beni ed Attività Culturali del 13 novembre 2014 e pubblicato sul sito della Fondazione nella sezione *Amministrazione Trasparente*;

**Vista** la Determina di aggiudicazione della procedura di gara in oggetto riportata n. 56/2026 prot. n. 2189 del 19/02/2026;

**Vista** l'istanza di accesso agli atti presentata da ESG S.R.L., C.F. e P. IVA 03561340831, in persona del legale rappresentante pro-tempore, sig. Puglisi Antonino, con sede in Messina, Via Consolare Pompea, Villa Sofia n. 33 presentata in data 11/03/2026 con la quale la ditta istante, in qualità di partecipante alla procedura in oggetto indicata, diciassettesimo in graduatoria, richiedeva accesso agli atti ex artt. 22 e ss. L. 241/1990, artt. 35 e 36 D.Lgs.36/2023, art. 5 D.Lgs. 33/2013 ai i seguenti documenti di tutte le precedenti 16 ditte in graduatoria:

- **DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA E PROCEDURALE**

- *Copia della documentazione amministrativa integrale di tutti gli operatori economici classificati prima della scrivente;*
- *Relazione unica di procedura ai sensi dell'art. 112 del D.Lgs. 36/2023, contenente le informazioni sui motivi di esclusione, le ragioni dell'aggiudicazione e le circostanze che hanno giustificato l'utilizzo di specifiche procedure;*

- **DOCUMENTAZIONE TECNICA ED ECONOMICA**





TEATRO LIRICO DI CAGLIARI  
F O N D A Z I O N E

- *Copia dell'offerta tecnica integrale, priva di oscuramenti non giustificati secondo i criteri dell'art. 98 del Codice della proprietà industriale;*
- *Copia dell'offerta economica completa di tutti gli elementi di dettaglio;*
- *Copia delle giustificazioni di congruità dell'offerta economica e della relativa documentazione di supporto;*
- *Copia del provvedimento di valutazione della congruità dell'offerta adottato dal RUP e/o dalla Commissione;*
- **VERBALI E DOCUMENTAZIONE DELLA COMMISSIONE**
  - *Tutti i verbali di gara compresi quelli riservati relativi all'attribuzione del punteggio tecnico per singolo criterio e subcriterio;*
  - *Verbali integrali di tutte le sedute della commissione, inclusi quelli relativi a:*
    - ✓ *Valutazioni tecniche e motivazioni dei punteggi attribuiti;*
    - ✓ *Documentazione sui criteri di valutazione e sulle modalità valutative adottate dalla commissione;*
    - ✓ *Verbale in cui vengono indicati i punteggi attribuiti per singolo criterio per ciascuna impresa;*
- **COMUNICAZIONI E SOCCORSO ISTRUTTORIO**
  - *Copia dell'eventuale richiesta di soccorso istruttorio e relativa documentazione di risposta per tutti gli operatori economici;*
  - *Copia di ogni altra eventuale comunicazione intercorsa tra la Stazione Appaltante e ciascun operatore economico partecipante;*
  - *Corrispondenza con ANAC ed eventuali comunicazioni con altri enti di controllo o amministrazioni coinvolte nel procedimento;*
- **MOTIVAZIONI E VALUTAZIONI**
  - *Copia delle motivazioni specifiche e dettagliate con cui l'amministrazione ha eventualmente accettato richieste di oscuramento, comprensive della valutazione autonoma effettuata sui presupposti di cui all'art. 98 del Codice della proprietà industriale;*
  - *Documentazione relativa al bilanciamento tra esigenze di trasparenza e riservatezza operato dall'amministrazione;*
  - *Attestazione di inesistenza per eventuali documenti non formati o non disponibili;*
- **PUBBLICAZIONE E COMUNICAZIONI**
  - *Comunicazione dell'avvenuta pubblicazione delle offerte sul portale e indicazione della sezione specifica dove sono consultabili;*

**Visto** il contenuto della comunicazione del 12/03/2026 formulata dalla Fondazione in riscontro alla richiesta di accesso, con la quale si provvedeva a trasmettere alla società istante esclusivamente la documentazione amministrativa, tecnica ed economica presentata dall'operatore economico primo classificato e aggiudicatario della procedura ai sensi degli artt. 35 e 36 del d.lgs. 36/2023;

**Visto** il contenuto della nota del 13/03/2026 pervenuta a mezzo pec, a firma della ditta ESG S.R.L. con la quale si reiteravano le richieste già formulate nella prima nota del 11/03/2026 ritenendo parziale e incompleto quanto già messo a disposizione da parte della Fondazione;

**Visto** il contenuto della pec del 16/03/2026 di riscontro alla predetta nota e diniego parziale all'accesso, formulata dalla scrivente Fondazione;

**Visto** il contenuto della pec del 18/03/2026 a firma della ditta ESG S.R.L. con la quale la ditta istante costituiva in mora e diffidava ad adempiere la Fondazione ex art. 1219 c.c.;

**Visto** il d.lgs. 14 marzo 2013, n. 33 e in particolare l'art. 5 richiamato altresì a rubrica delle reiterate istanze di accesso da parte della ditta ESG S.R.L.;

**Visto** il contenuto della comunicazione avviata dalla Fondazione in data 18/03/2026 (mess. num. 38657) con la quale ex art. 5 co. 5 e 5-bis del d.lgs. 33/2013 la stessa notiziava i contro interessati, del contenuto dell'istanza pervenuta dalla ditta ESG S.R.L.;

**Visto** il contenuto della pec del 24/03/2026 a firma della ditta ESG S.R.L. con la quale la ditta istante richiedeva altresì la seguente documentazione:

- 1. giustificazioni dell'offerta e/o della verifica di anomalia eventualmente presentate da tutti gli operatori economici che precedono la scrivente in graduatoria, nessuno escluso;*
- 2. tutti i verbali, le note istruttorie, le relazioni del RUP, le comunicazioni interne, i provvedimenti e ogni altro atto concernente la verifica di congruità e sostenibilità delle offerte presentate dai concorrenti che precedono la scrivente;*
- 3. per ciascuno dei predetti concorrenti, il monte ore complessivamente offerto, con specifica suddivisione per livello contrattuale;*
- 4. per ciascuno dei predetti concorrenti, il numero di addetti offerti, con specifica suddivisione per livello contrattuale;*

5. per ciascuno dei predetti concorrenti, ogni documento dal quale sia possibile ricavare la struttura del costo della manodopera, le modalità di determinazione del costo medio orario e l'eventuale imputazione degli incrementi retributivi contrattuali previsti per la durata dell'appalto;

6. con specifico riferimento all'operatore primo classificato, ogni documento giustificativo relativo:

- al costo medio orario della manodopera pari ad euro 15,46;
- al numero complessivo di addetti impiegati;
- alla ripartizione degli stessi per livello;
- agli oneri di sicurezza aziendali dichiarati pari ad euro 2.339,75;
- alle ragioni in forza delle quali codesta Amministrazione abbia eventualmente ritenuto tali valori congrui, sostenibili e compatibili con il CCNL di settore, con la durata biennale dell'appalto e con gli obblighi prevenzionistici e retributivi gravanti sull'appaltatore;

7. ogni ulteriore atto, allegato, prospetto, chiarimento o documento che consenta di ricostruire l'iter logico-giuridico seguito dalla stazione appaltante nella valutazione della sostenibilità economica delle offerte.

**Considerata** altresì la nota di opposizione a favore dell'accesso alla documentazione di offerta intervenuta a firma della ditta GESTIONE SERVIZI INTEGRATI S.R.L. settima graduata;

**Stanti** le valutazioni che all'esito del sub procedimento avviato, la Fondazione ha ritenuto esperire a fronte delle richieste di accesso pervenute dalla ESG S.R.L. nella sua posizione di diciassettesimo graduato nella procedura di gara in oggetto indicata, nonché dell'opposizione palesata dalla ditta GESTIONE SERVIZI INTEGRATI S.R.L. settima graduata;

**Visto** il contenuto degli artt. 5 co. 6 e ss. e 5-bis del d.lgs. 33/2013 che impone all'Amministrazione di concludere il procedimento di accesso civico con provvedimento espresso e motivato nel termine di 30 giorni dalla presentazione dell'istanza con conseguente comunicazione del provvedimento al richiedente e agli eventuali controinteressati;

**Considerata** la non ragionevolezza all'accesso diffuso all'intera documentazione di offerta di tutti i precedenti concorrenti in graduatoria da parte della ESG S.R.L. per le ragioni che di seguito sono esplicitate.

Tutto quanto innanzi premesso



## DETERMINA

**DI NEGARE** l'accesso ai documenti richiesti per le seguenti ragioni: In riscontro alle plurime istanze di accesso agli atti della procedura, formulate ai sensi degli artt. 35 e 36 del d.lgs. 36/2023, dell'art. 22 della L. n. 241/1990 e dell'art. 5 del d.lgs. 33/2013; all'uopo si osserva quanto segue.

La scrivente Fondazione, pur non ritenendolo dovuto sotto l'aspetto istruttorio ha interpellato in ultima analisi (ai sensi dell'art. 5 d.lgs. 33/2013) i controinteressati come previsto dalla normativa, ottenendo tra l'altro opposizione da taluna delle ditte (nello specifico la settima graduata), *circa il favorire l'accesso alla documentazione di offerta propria per ragioni connesse al concreto rischio che un concorrente commerciale (l'istante per l'appunto) acquisisca segreti, caratteristiche della struttura organizzativa, che possano essere utilizzati in altra procedura; un paventato "spionaggio" imprenditoriale* che nel caso di specie la Fondazione ritiene di condividere nel ragionamento. Ad ogni buon conto, la Fondazione, ritiene manifestamente irragionevole l'accesso all'intera documentazione dei precedenti 15 concorrenti alla procedura di gara in oggetto indicata.

La Fondazione col proprio diniego ritiene di tutelare, come sopra espresso, segreti commerciali (nella specie informazioni aziendali ed esperienze tecnico industriali, comprese quelle commerciali, quelle relative all'organizzazione, quelle finanziarie, ossia il know-how aziendale) come dichiarati dai precedenti 15 concorrenti in graduatoria.

Informazioni esperienziali che hanno certamente un valore economico rilevante per le ditte concorrenti in termini di posizionamento nel mercato e la cui conoscenza nulla aggiunge alla questione connessa alla posizione in graduatoria della E.S.G. S.r.l. per la presente procedura di gara.

La ragione di tale scelta da parte della scrivente Fondazione e il presente provvedimento di rifiuto, sono giustificati relativamente alla posizione del richiedente in graduatoria e dalla ritenuta assenza di rilevante interesse conoscitivo che la richiesta mira a soddisfare. A ciò si aggiungerebbe un irragionevole carico di lavoro che relazionato al ridotto numero di risorse a disposizione del pertinente ufficio della Fondazione, determinerebbero un blocco dannoso dell'attività amministrativa dell'ufficio gare dell'Ente, compromettendo il buon funzionamento dell'amministrazione.



Ad ogni buon conto, si osserva che sono state già messe a disposizione del richiedente e di tutti i concorrenti in gara, quanto necessario e utile per verificare e/o ricostruire le valutazioni operate sull'offerta del primo graduato, in ottemperanza alle previsioni dell'attuale Codice Appalti.

In particolare, sotto l'aspetto procedimentale:

- Si sono resi disponibili ai sensi degli artt. 35 e 36 del d.lgs. 36/2023, tutti i documenti del primo graduato, ivi comprese, offerte e dichiarazioni, valutazioni posteriori di anomalia e giustificazioni.
- Si sono resi disponibili tutti i documenti afferenti all'intera procedura di gara, ivi compresi i verbali delle sedute e gli atti amministrativi precedenti e successivi a tali sedute.
- In virtù della ulteriore richiesta formulata ai sensi dell'art. 22 della Legge n. 241/1990 (spettante *extrema ratio* ai partecipanti alla gara collocatisi oltre la 5<sup>a</sup> posizione), codesta stazione appaltante ha ritenuto non sussistente l'interesse diretto, concreto e attuale, corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata e collegata ai documenti ai quali è chiesto l'accesso.

Pertanto, alla luce di quanto innanzi e alla luce delle considerazioni ponderate che precedono, la scrivente Fondazione non reputa necessario, né utile fornire ulteriore documentazione relativa ai concorrenti che precedono la richiedente in graduatoria; ritenendo esplorativa la richiesta da quest'ultima formulata, non potendosi sovrapporre l'utilizzo dell'accesso civico con altri strumenti di accesso (ovvero gli strumenti che la Legge ritualmente mette a disposizione degli operatori economici partecipanti alle procedure di gara), al fine di superare o ampliare il perimetro definito dalla normativa specifica del Codice Appalti. A tal fine, si presume, infatti, che l'operatore abbia un interesse qualificato e quindi possa proporre il solo "accesso ordinario" (artt. 22 ss. L. 241/1990), non altri strumenti di accesso. In sostanza, l'accesso civico generalizzato non può essere usato per aggirare i limiti dell'accesso documentale negli appalti.

Nel merito, la valutazione operata dai commissari nel giudizio di valore rispetto al primo graduato e rispetto all'offerta della ditta E.S.G. S.r.l. è pienamente deducibile dalla lettura dei verbali e dalla comparazione tra le proposte formulate, messi già a disposizione di tutti i concorrenti.

La Fondazione altresì con il presente provvedimento





TEATRO LIRICO DI CAGLIARI  
FONDAZIONE

**COMUNICA**

Che avverso il presente provvedimento, il richiedente può proporre richiesta di riesame al Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza (RPCT) entro 20 giorni.

Che contro il presente provvedimento potrà proporsi ricorso presso il competente TAR ai sensi dell'art. 116 del D.lgs. n. 104/2010.

Di pubblicare la presente Determinazione sul sito della Fondazione nella sezione "Amministrazione Trasparente" ai sensi di quanto previsto dall'art. 111 del d.lgs. 36/2023.

Cagliari 02/04/2026

II SOVRINTENDENTE

Dott. Andrea Cigni